

## NOTIZIARIO

### Esclusione degli stranieri dai lavori pubblici nello Stato di New York (S. U. A.).

(Da rapporti del R. Ispettorato dell'emigrazione italiana in New York).

Nel corpo di leggi sul lavoro dello Stato di New York, che va sotto il titolo di « *Consolidated Laws 1909* », il capo 31 (Chapter 31), conosciuto sotto il titolo di « *Labor Law* », contiene all'art. 14 (section 14) una disposizione la quale proibisce tra l'altro l'impiego di stranieri per la esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato e delle Municipalità (*Construction of public works by the State or a Municipality, or by persons contracting with the State or such Municipality*) e stabilisce poi che tra i cittadini degli Stati Uniti — i soli quindi che possano partecipare a lavori pubblici — la preferenza debba essere data ai cittadini dello Stato di New York.

La violazione di questa disposizione di legge può essere punita con multe varie ed anche col carcere.

L'articolo di legge in questione pare esista fin dal 1897, ma non è mai stato rispettato dagli imprenditori di lavori pubblici (*public works contractors*), nè le Autorità competenti ne hanno mai chiesta l'applicazione; sembra soprattutto per la difficoltà che esiste di sostituire, nei lavori di cui trattasi, mano d'opera americana alla mano d'opera straniera, tenuto conto anche del minor costo di questa ultima e della sua speciale competenza.

Si calcola che il 90 % della parte di mano d'opera, che non è specializzata, sia straniera; e che, anche di quella specializzata, il 50 % sia pure straniera. E mano d'opera straniera è in New York sinonimo, in gran parte almeno, di mano d'opera italiana e slava.

Da più tempo si sapeva che le Unioni di lavoro, interessate ai lavori di cui trattasi, minacciavano di sollevare la questione della illegalità dell'impiego di quelli, tra gli operai occupati in lavori pubblici, che non fossero cittadini americani, o naturalizzati cittadini americani.

Le Unioni di lavoro rappresentano l'opposizione maggiore e sistematica alla mano d'opera straniera; ed è alle Unioni di lavoro che sono dovute precipuamente le misure restrittive alla libera immigrazione agli Stati Uniti e le altre che, nel territorio della Federazione Nord-Americana, limitano la libera attività degli stranieri, una volta ammessi. A queste stesse Unioni di lavoro è dovuta certamente la disposizione di legge di cui si invoca ora l'applicazione.

La quistione della legalità o meno dell'impiego di operai stranieri nell'esecuzione di lavori pubblici, che si ripresenta in questo momento, è già stata sollevata in precedenza, senza però essere stata mai risolta. Si ricorda così una sentenza data nel 1905 dalla « *Superior Court* » della città di Buffalo, la quale ebbe a dichiarare illegale l'esclusione degli operai stranieri dai lavori pubblici, ritenendo la legge relativa contraria tanto alla Costituzione dello Stato di New York, quanto alla Costituzione degli Stati Uniti, ed ancora contraria al Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti medesimi.

Si ricorda una sentenza di analogo contenuto resa dalla « *Superior Court* » della Contea di Albion nel 1912. Si ricorda ancora una terza sentenza, resa nel 1911 dalla « *County Court* » di Orleans, la quale ritenne invece legale questa discriminazione, in base al diritto dello Stato di stabilire chi abbia o meno ad essere impiegato per l'esecuzione di lavori fatti per conto dello Stato stesso, e in base al fatto che i trattati non consideravano, nè potevano considerare un tale diritto di impiego.

Attualmente la questione è stata sollevata limitatamente ad una sola classe di lavori pubblici, e precisamente per i lavori di costruzione delle nuove vie ferroviarie sotterranee ed aeree (*subways and elevated*) della città di New York, e non invece per i restanti lavori pubblici, sui quali trovano pure impiego operai stranieri nella stessa città di New York e, fuori, nel territorio dello Stato.

Su ricorso delle diverse parti interessate la questione è ora stata portata davanti l'autorità giudiziaria che, in una prima sentenza non si è pronunciata affatto in merito. Una seconda sentenza, resa il 9 dicembre 1914 dalla Suprema Corte dello Stato di New York per la Contea di New York, riconosce costituzionale la legge di cui si invoca l'applicazione (art. 14 del cap. 31 delle « *Consolidated Laws* »). Una terza sentenza, resa il 10 dicembre 1914 dalla « *Criminal Court* » della stessa Contea di New York, mette in multa un contrattore per la violazione della legge stessa.

È da notare che questi giudizi, anche se non definitivi, e specialmente quello col quale la legge in discussione viene riconosciuta costituzionale, rappresentano una prima, seppure piccola, vittoria per le Unioni di lavoro che li hanno provocati.

D'altra parte è da rilevare che questi giudizi, oltre a non essere definitivi, sono stati pronunciati da Corti che di regola sostengono sempre la costituzionalità delle leggi invocate, lasciando alle Corti superiori — « *Court of Appeals* », Suprema Corte Federale — il giudizio di merito sulla costituzionalità delle leggi stesse.

Successivamente ai giudicati sopra riferiti la « *Appellate Division* » della Contea di New York ha pronunciato due sentenze con le quali nega l'applicabilità della legge in parola alla costruzione dei « *subways* ».

Una sentenza era diretta ad assolvere un contrattore, il quale era stato fatto arrestare dalle Unioni di mestiere per l'impiego di mano d'opera straniera; e l'altra ad assolvere la « *Public Service Commission* » che era stata accusata dalle stesse Unioni di lavoro di non avere esatto l'applicazione della legge nel caso speciale.

Il contrattore fu assolto dalla Corte con queste motivazioni del giudice Ingraham:

« La città non sta costruendo questi *subways* a beneficio del popolo dello Stato, ma a beneficio della popolazione della città; ed il « Municipio di New York possiede e gestisce queste ferrovie sotterranee non come appartenenti al popolo dello Stato, ma come una « proprietà esclusivamente privata della città di New York. E chiaro « pertanto che, anche qualora si volesse ammettere nella legislazione « il diritto di imporre alla città di New York gli obblighi contenuti « nella legge di cui si tratta e disciplinare la sua azione in lavori « pubblici, la legge stessa non sarebbe applicabile nel caso della costruzione dei *subways*, dato il carattere speciale che tali lavori « hanno, come più sopra fu detto ».

Nella seconda sentenza poi la Corte non entra in merito alla costituzionalità o meno della legge in parola, ma dichiara una tale legge non « applicabile » in base ad un nuovo principio: quello della « *public policy* »; il che vorrebbe dire che la legge è contraria alle tradizioni ed all'interesse dello Stato di New York.

A questo proposito il giudice Scott dice:

« La politica (*policy*) dello Stato di New York è sempre stata « quella di bene accogliere non solo i cittadini degli altri Stati della « Unione, ma anche gli emigranti di fuori, ammettendo tutti costoro « a partecipare alle opportunità ed ai vantaggi della vita commerciale « di questo Stato. Ed è da credere che, qualora una legge come questa, che esclude i cittadini stranieri dai lavori pubblici dello Stato e « dà in questi lavori una preferenza nell'Unione stessa ai cittadini « dello Stato di New York, fosse stata approvata mezzo secolo fa, la « crescita ed il progresso di questo Stato non sarebbero stati così « grandi come furono in realtà, sì da essere oggetto di grande « compiacimento per noi e di ammirazione per tutto il mondo. Nè è possibile « capire in che cosa la salute pubblica, la sicurezza pubblica o « la pubblica morale di uno Stato possano venire lese dal fatto che « siano o meno impiegati stranieri nella costruzione delle ferrovie « sotterranee od in lavori simili ».

Pare che le Unioni di lavoro non si daranno per vinte di fronte a queste sentenze, ma ricorreranno alla Corte d'appello dello Stato, che sta sopra alla « *Appellate Division* » della Contea di New York.